

Pir: in attesa del decreto attuativo

Di Serena Genova, 22 marzo 2019

1

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto i PIR (Piani individuali di risparmio) ossia strumenti finanziari di diverso tipo per far fronte alla necessità di risorse finanziarie del mondo della piccola e media impresa. L'obiettivo, pertanto, è di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

I Pir sono sottoscritti da persone fisiche residenti in Italia e devono essere mantenuti per almeno 5 anni, con un importo massimo dell'investimento pari a 30 mila euro per anno solare, per un valore complessivo non superiore a 150 mila euro.

Gli investimenti devono essere qualificati e per almeno il 70% del valore complessivo costituiti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazioni, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Inoltre, almeno il 30% di quel 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Per diversificare il portafoglio, il capitale del Pir non può essere investito per più del 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con società del medesimo gruppo.

Il vantaggio fiscale per chi investe in Pir è la esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari che concorrono a formare il Pir nonché l'esenzione dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il Piano in caso di trasferimento *mortis causa*.

A fronte di una previsione pari a circa 5 miliardi di euro, nell'anno del debutto i Piani individuali di risparmio hanno incassato più del doppio: 11 miliardi di euro investiti da quasi 800 mila sottoscrittori. Nel 2018 si è registrato un calo, tuttavia la raccolta di Pir è stata positiva e pari a 4 miliardi di euro.

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina dei Piani individuali di risparmio introducendo nuovi vincoli di portafoglio. Il 70% andrà investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea di cui almeno il 5% in Pmi quotate e, inoltre, almeno il 30% dovrà essere costituito da strumenti finanziari emessi da società non quotate nel FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno il 5% da quote o fondi di *Venture Capital*.

La novità introdotta, pertanto, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota di investimenti dedicati a *start up* e pmi innovative. A differenza di quelli precedenti, i nuovi Piani

devono obbligatoriamente investire il 3,5% in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su AIM Italia (mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana per la quotazione delle PMI, composto dalle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita che sono quotate nell'indice FTSE AIM Italia) ed un altro 3,5% deve essere destinato a quote di *venture capital* residenti in Italia.

Tali novità introdotte potrebbero essere viste in Europa come aiuti di Stato che sono ammessi dalle normative comunitarie soltanto entro certi limiti ed a patto di soddisfare alcuni adempimenti (art. 107 paragrafo 1 TFUE). Di conseguenza sarà necessaria da parte del Ministero dell'Economia una comunicazione preventiva all'Unione Europea nonché l'iscrizione del provvedimento sui Pir nel Registro aiuti di Stato.

Ciò, secondo quanto asserito dalla stampa specializzata, potrebbe comportare un appesantimento burocratico nell'emissione dei nuovi Pir nonché uno stop alla loro operatività in attesa dell'emanazione del decreto del MISE che darà attuazione ai Piani individuali di risparmio.

I nuovi vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 si applicano ai Pir costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, ma in assenza del decreto attuativo – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia dal 1° gennaio 2019 – non è possibile sottoscrivere Piani che siano conformi alla nuova normativa. Pertanto, in attesa del provvedimento, l'agevolazione fiscale potrà essere riconosciuta solo a chi ha già istituito Pir al 31 dicembre 2018. Tuttavia il comma 211 della Legge di Bilancio si riferisce ai Pir "*costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2019*" e non a quelli costituiti successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 215. La nuova normativa, quindi, dovrebbe già ritenersi in vigore per tutti i Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 che rispettino i parametri individuati dalla Legge di Bilancio, anche in mancanza del decreto attuativo, venendosi così a creare una situazione di incertezza normativa. Peraltro è recente la notizia secondo cui i tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia si sono riuniti per approfondire tale problematica e sembrerebbe che entro febbraio 2019 saranno operativi i Pir come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Si auspica quanto prima l'emanazione di tale decreto per chiarire dubbi e incertezze e per evitare una situazione di stallo sulla costituzione dei Piani individuali di risparmio.

Per completezza si ricorda che i fondi di investimento che, come i Pir, puntano sulle piccole e medie imprese sono stati istituiti anche in chiave europea. Il regolamento comunitario nel 2015 (Regulation EU 2015/760) ha introdotto gli Eltif, (acronimo di *European Long Term Investment Funds*), che consentono ai risparmiatori di puntare sul lungo termine in piccole e medie imprese operanti sul territorio europeo. Si tratta di fondi illiquidi che nascono con l'obiettivo di portare investimenti a lungo termine verso imprese dell'economia reale.

Il regolamento europeo sugli Eltif impone alcuni paletti a tutela degli investitori: il piccolo risparmiatore (con portafoglio fino a 500.000 euro) non può investire un importo superiore al 10% del portafoglio complessivo in Eltif; l'investimento, inoltre, deve essere riscattato prima della naturale scadenza del fondo e la commercializzazione deve essere preceduta da un prospetto che indichi tutte le informazioni necessarie.

È notizia che di recente è stato collocato sul mercato italiano il primo fondo chiuso Eltif che

rappresenta la formula migliore per finanziare progetti di medio/lungo periodo anche di aziende a bassa capitalizzazione, *start-up* e imprese ad alto potenziale di innovazione che presentino buone prospettive di crescita. Il fondo investirà in imprese a bassa capitalizzazione il 70% degli asset e il 25% non quotate. La soglia minima di investimento è di 100.000 euro.

3

È da augurarsi che Eltif e Pir non si facciano concorrenza tra loro visto che sono entrambi nati per aiutare le piccole e medie imprese a finanziarsi e crescere attraverso un canale alternativo a quello bancario.